

## ATTUALITÀ

---

**LUDOVICA TAVASSI**

### **Formalismi giurisprudenziali e forme tecnologiche nel giusto processo digitale**

La disciplina degli atti modificata dalla cd. Riforma Cartabia è stata improntata ad una condizionata libertà delle forme per permettere l'ingresso alle modalità digitali di gestione dei dati giudiziari. Negli art. 110, 110-*bis* e 110-*ter* c.p.p. sono stati preconizzati soltanto gli effetti che gli atti devono sortire, mentre la definizione delle forme è stata affidata alla più agile flessibilità della normativa di rango subordinato. Tuttavia, anche in questa cornice processuale a legalità attenuata, la dematerializzazione del fascicolo, degli atti e delle tecniche di trasmissione dei documenti non può spostare l'asse del processo penale. Le forme processuali, soprattutto quelle tecnologiche, devono continuare a rispecchiare i valori del giusto processo. Non possono essere strumentalizzate per raggiungere l'obiettivo di ridurre il carico dei giudizi pendenti. La rinuncia alla riserva di legge sarebbe stata, pertanto, meglio bilanciata se il legislatore avesse introdotto nel codice il principio di conservazione degli atti per sostenere un'idea di giustizia assiologicamente orientata a porre al riparo da ogni condizionamento formalistico la tutela dei diritti inviolabili delle parti.

*Jurisprudential formalisms and technological forms in digital due process*

The acts discipline, modifying by the Cartabia Reform Law, has been marked by a conditional freedom of forms in order to allow digital management techniques of judicial data management. The articles 110, 110-*bis* and 110-*ter* c.p.p. only predict the effects that the acts must achieve, while the definition of the forms was entrusted to the more agile flexibility of the subordinate level legislation. However, even in this attenuated legality procedural framework, the dematerialisation of the file, of the documents and of the transmission techniques cannot shift the axis of the criminal trial. Procedural forms, especially technological ones, must continue to reflect the values of fair trial. They cannot be instrumentalised to achieve the goal of reducing the burden of pending judgments. The renunciation of the rule of law would have been better balanced if the legislator had introduced the principle of preservation of criminal acts into the code to support an idea of axiologically-oriented justice that would shelter the protection of the inviolable rights of the parties from any formalistic conditioning.

**SOMMARIO:** 1. La disciplina degli atti processuali: *quieta non movere et mota quietare* - 1.1 ... (segue) Le regole tecniche del D.m. 29 dicembre 2023, n. 217 - 2. Le resistenze giurisprudenziali al cambiamento tecnologico - 3. Il portale deposito atti - 4. Il giusto processo telematico: un cambiamento di paradigma

1. *La disciplina degli atti processuali: quieta non movere et mota quietare.* Sin dalla sua genesi, il codice di procedura penale è stato improntato alla massima semplificazione per eliminare ogni atto o attività non essenziale (art. 2, n. 1, della legge delega n. 81 del 1987). Nell'attuazione di questa direttiva, la disciplina del libro secondo non è stata informata al principio di libertà delle forme, ma ha definito quelle forme tassative ed essenziali per raggiungere la finalità

costituzionalmente imposta al processo penale dall'art. 27 comma 2 Cost. In quell'assetto sistematico, la regolamentazione normativa degli atti presentava un'evidente connotazione assiologica protesa a scongiurare il rischio che potessero essere applicate le invalidità ogni qual volta l'atto non si fosse conformato a sterili formalismi<sup>1</sup>. Tuttavia, trentacinque anni fa non era stato preventivato che potessero subentrare sulla scena processuale modalità atipiche, dunque diverse da quelle analogiche, di gestione del dato giudiziario<sup>2</sup>. All'adozione del codice cd. Vassalli non poteva immaginarsi che il progresso tecnologico avrebbe reso non più necessario il deposito a mano dei documenti cartacei nelle cancellerie dei Tribunali<sup>3</sup>. Sembrava indiscutibile che «quanto alla carta, l'uso ne è così costante, da potersi escludere che, in pratica, il problema relativo a una scrittura processuale su materia diversa si possa presentare»<sup>4</sup>, se non fosse stato per il dirimpiente imperversare dei dispositivi tecnologici nelle vite di ciascuno di noi che, già nel 2005, aveva spinto all'adozione del Codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82) per promuovere l'informatizzazione dell'organizzazione e dell'azione della pubblica amministrazione<sup>5</sup>.

<sup>1</sup> Sul tema, per tutti, v. SATTA, *Il formalismo nel processo*, (1958), ora in ID., *Il mistero del processo*, Milano, 1994, 100; nonché NOBILI, *Forme e valori duecento anni dopo*, in ID., *Scenari e trasformazioni del processo penale*, Padova, 1998, 1-9.

<sup>2</sup> Già CHIAVARIO, *La normativa sugli "atti" del procedimento: dietro l'apparente timidezza legislativa novità anche salienti*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da Chiavario, v. II, Torino, 1990, 3, metteva in evidenza che il secondo libro del nuovo codice rivela «una forte propensione, dal punto di vista del sistema, al *quieta non movere*».

In generale, sulla disciplina degli atti, cfr. CESARI, *L'atto processuale penale*, in CAMON-CESARI-DANIELE-DI BITONTO-NEGRI-PAULESU, *Fondamenti di procedura penale*, IV, Padova, 2023, 225 ss.; CONSO, voce *Atti processuali (dir. proc. pen.)*, in *Enc. Dir.*, IV, Milano, 1959, 145 ss.; GALATI, *Atti processuali penali*, in *Dig. disc. pen.*, I, Torino, 1987, 359; LORUSSO, voce *Atti e provvedimenti penali*, in *Dig. Disc. pen.*, Agg., III, Tomo I, Torino, 2005, 87 ss.; LOZZI, *Atti processuali (dir. proc. pen.)*, in *Enc. giur. Treccani*, IV, Roma, 1988, 2 ss.; MAZZA, *La norma processuale nel tempo*, in *Trattato di procedura penale*, diretto da Ubertis e Voena, Milano, 1999, 10 ss.; NAPPI, voce *Documentazione degli atti processuali*, in *Dig. Disc. pen.*, IV, Torino, 1990, 163; GIUS. SABATINI, *Trattato dei procedimenti incidentali nel processo penale*, Torino, 1953, 627; VOENA, *Atti*, in CONSO-GREVI-BARGIS (a cura di), *Profili del nuovo codice di procedura penale*, IV, Padova, 1996, 145.

<sup>3</sup> BORGNA, *Ieri, oggi e domani: una conclusione*, in NEGRI-ZILLETTI (a cura di), *Nei limiti della costituzione. Il codice repubblicano e il processo penale contemporaneo*, Milano, 2019, 314.

<sup>4</sup> CARNELUTTI, *Sistema del diritto processuale civile*, vol. II, *Atti del processo*, Padova, 1938, 216.

<sup>5</sup> Sul quale, si v. ARCELLA-VITRANI, *Cad e decreto "semplificazioni": tutte le novità*, Milano, 2021, *passim*; CASSANO-GIURDANELLA, *Il Codice della Pubblica Amministrazione digitale. Commento al d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005*, Milano, 2005, *passim*; DE GIOVANNI, *Il codice dell'Amministrazione digitale: genesi, evoluzioni, principi costituzionali e linee generali*, in *Rass. avv. Stato*, 2018, 3, 155 ss.; FERRARI, *Il codice*

Il terreno del diritto processuale è rimasto sostanzialmente impermeabile all'evoluzione digitale fino all'entrata in vigore del d.l. 29 dicembre 2009, n. 193, che ha promosso la necessità di individuare con uno o più decreti le regole tecniche per l'adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione proprio di quelle categorie inscritte nel d.lgs. n. 82 del 2005 (art. 4 d.l. 193 del 2009).

Ne è seguito un rapsodico sviluppo normativo<sup>6</sup> che, per inseguire il rapido evolversi delle tecniche di trasmissione informatica degli atti, si è affidato alle fonti regolatorie di rango secondario<sup>7</sup>, come i Decreti ministeriali (d.m. giustizia del 21 febbraio 2011, n. 44)<sup>8</sup>, che a loro volta, per individuare le specifiche tecniche, tutt'ora, rimandano ai provvedimenti emanati dal responsabile del DGSIA<sup>9</sup>.

---

*dell'amministrazione digitale e le norme dedicate al documento informatico*, in *Riv. dir. proc.*, 2007, 415 ss.; MADDALENA, *La digitalizzazione della vita dell'amministrazione e del processo*, in *Foro amm.* 2016, 2535 ss.

Oltre a MILLACCA, *Processo telematico unico per tutti i settori della giustizia*, in *ItaliaOggi*, 29 maggio 2018, 34, che aveva lanciato l'idea di estendere le regole recate dal Cad a un disegno di legge delega che regolasse un unico processo telematico per tutti i settori giurisdizionali.

Per una più approfondita analisi dell'impatto e dello sviluppo che ha avuto tal corpo normativo in riferimento al processo penale, si rinvia a GALGANI, *Forme e garanzie nel prisma dell'innovazione tecnologica. Alla ricerca di un processo penale "virtuoso"*, Milano, 2022, 124-125.

<sup>6</sup> Rilevano gli aspetti problematici di questa prolusione normativa, anche BRUNELLI, *Contributo allo studio della notificazione telematica*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2021, 99; BOVE, *Notifiche telematiche (PPT)*, in *IlProcessoTelematico*, 11 luglio 2019, 1; PETRUCCI, *Il processo telematico e la lezione del Gattopardo*, in *Quest. giust. (web)*, 23 ottobre 2017, 1; ID., *Introduzione alle fonti del Processo Penale Telematico*, in *La magistratura*, 2017, fasc. 1-2, 32.

<sup>7</sup> Siffatti provvedimenti sono stati inquadrati nella categoria del cd. "diritto soffice" da PAGALLO, *Il diritto nell'età dell'informazione. Il riposizionamento tecnologico degli ordinamenti giuridici tra complessità sociale, lotta per il potere e tutela dei diritti*, Torino, 2014, 18 ss. e 93 ss.

Sul tema, si sono soffermati anche R. BIN, *Soft law, no law*, in *Soft law e hard law nelle società postmoderne*, a cura di A. Somma, Torino, 2009, 31; BUCALO, *Autorità indipendenti e soft-law. Fonti, contenuti, limiti e tutele*, Torino, 2018, *passim*.

<sup>8</sup> Come specificato da FICHERA, *Gli istituti del processo telematico nella gerarchia delle fonti anche sovranazionali*, in *Giust. ins. (web)*, 23 aprile 2021, si tratta di «un regolamento ministeriale ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, che nella sostanza, sulla scia del precedente costituito dal d.p.r. n. 123 del 2001[15], detta la disciplina concreta del processo telematico, sia civile che penale, attraverso la predisposizione di una serie di norme di dettaglio sulla tenuta dei registri informatici di cancelleria, sui depositi telematici degli atti, nonché sulle comunicazioni e notificazioni, comprese quelle tra avvocati».

<sup>9</sup> La Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati è una delle tre direzioni generali che compongono il Dipartimento per la transizione digitale, l'analisi statistica e le politiche di coesione, istituito con d.p.c.m. 22 aprile 2022, n. 54. Le sue funzioni sono state successivamente disciplinate dal D.m. 13 agosto 2022, fatto salvo quanto disposto dall'art. 3, comma 6, D.p.c.m. 15 giugno 2015, n. 84 e successive

Il risultato della disordinata stratificazione normativa non è stato ottimale<sup>10</sup>. Anche alla luce del più recente D.m. 29 dicembre 2023, n. 2017<sup>11</sup>, il grado di chiarezza e dunque di affidabilità di siffatta composita disciplina non raggiunge lo standard della certezza del diritto necessario anche, se non soprattutto, in un sistema di giustizia penale improntato, come quello attuale, all'efficienza processuale<sup>12</sup>.

Già agli albori di questo percorso, nonostante quanto previsto dall'art. 16 comma 4 d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito con modificazioni dalla L. 17

---

modificazioni, come riportato su [www.giustizia.it/giustizia/page/it/ddsc\\_direzione\\_sistemi\\_informativi\\_automatizzati](http://www.giustizia.it/giustizia/page/it/ddsc_direzione_sistemi_informativi_automatizzati).

<sup>10</sup> Fra gli altri, anche TRAPELLA, *La rivoluzione digitale alla prova della riforma*, in *questa Rivista*, 2022, fasc. 3, 11, ha messo in evidenza come «non convinca questo meccanismo di interscambio tra fonti di livello diverso: lungi dall'essere un mero riempitivo di cognizioni tecnico-informatiche, il richiamo ai regolamenti - e, vista la confusione classificatoria tra i riferimenti nell'ambito, alla *soft-law* - è capace di incidere sull'ampiezza delle garanzie costituzionali».

<sup>11</sup> *Infra* § 1.1.

<sup>12</sup> Fra gli altri, PALAZZO, *Scienza della legislazione e buone intenzioni legislative*, in *Dir. pen. proc.*, 2021, n. 3, 285, mette in evidenza come «tramontato il mito di una formulazione testuale della singola disposizione legislativa secondo i canoni della chiarezza e precisione linguistica, oggi la crisi della legalità si allarga diventando per così dire "sistemica". Nel senso, cioè, che le leggi si moltiplicano e s'inseguono, accavallandosi in un intrico ingovernabile di previsioni speciali e derogatorie, frammentarie ed interferenti, nel quale orientarsi diventa un'impresa ardua».

Analizzando diversi fattori di crisi, condividono la preoccupazione per lo stato in cui versa la legalità sul piano non soltanto sostanziale, anche DINACCI, *I valori della Costituzione a presidio dell'esigenza di certezza e "prevedibilità. (La difficoltà di una corretta esegesi tra nova fenomenici, ordinamento "liquido" e norme diluite)*, in *questa Rivista*, 2022, n. 2, 1 ss.; MAZZA, *Il principio di legalità. nel nuovo sistema penale liquido*, in *Giur. cost.*, 2012, 3467; ID., *La crisi della legalità processuale*, in ID., *Tradimenti di un codice*, Torino, 2020, 95 ss.; NEGRI, *Splendori e miserie della legalità processuale*, in *questa Rivista*, fasc. 2, 2017, 421 ss.; EUSEBI, *L'insostenibile leggerezza del testo: la responsabilità perduta della progettazione politico-criminale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2016, 1668. Nonché, più di vent'anni orsono, si soffermava su questi aspetti anche NOBILI, *Principio di legalità, processo, diritto sostanziale (1995)*, in ID., *Scenari e trasformazioni del processo penale*, cit., 203.

Ma anche nell'ambito civilistico, per tutti, riscontra la stessa deriva GENTILI, *Crisi delle categorie e degli interpreti*, in *Riv. dir. civ.*, n. 4, 2021, 633 ss.

novembre 2012, n. 221)<sup>13</sup> e dal Regolamento (UE) eIDAS n. 210 del 2014<sup>14</sup>, l’inserimento nel tessuto processuale delle modalità digitali ha incontrato alterne fortune. Mentre nel rito civile<sup>15</sup>, già a far data dal 30 giugno 2014, il deposito degli atti avviene obbligatoriamente nelle forme telematiche (art. 16 *bis* d.l. 179 del 2012)<sup>16</sup>, nel processo penale, la transizione dall’analogico al digitale ha arrancato fino a quando la pandemia non ha reso necessario l’utilizzo di mezzi di trasmissione digitale degli atti per limitare la diffusione del covid-19 presso gli uffici giudiziari<sup>17</sup>. Infatti, nonostante l’art. 16 comma 4 d.l. n. 179 del 2012

---

<sup>13</sup> Per tal ragione, fra gli altri, anche CANANZI, *Dall'emergenza alla legge delega al governo: verso un processo penale veramente telematico?*, in *www.sistemapenale.it*, 2022, n. 3, 140, ha definito il rito penale rispetto a quello civile «il figlio di un dio minore».

DELVECCHIO, *L'informatizzazione della giustizia penale*, in *Dir. pen. cont. Riv. trim.*, 2021, 2, 61, nonché GALGANI, *Forme e garanzie nel prisma dell'innovazione tecnologica*, cit., 128-133, concordano nel ritenere che siffatto ritardo dell’adozione delle tecniche tecnologiche nel processo penale sia dovuto al mancato coraggio di emanare una disciplina organica e sistematica protesa a una omogenea informatizzazione di tutte le attività processuali.

Difatti, secondo BOZZAOTRE, *Il processo penale telematico dal punto di vista della difesa*, testo riveduto e corredato di note dell’intervento svolto nell’ambito del Corso “La telematica nel processo penale” organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura il 7-9 febbraio 2018, in *DisCrimen*, 14 novembre 2018, p. 4, all’epoca poteva parlarsi soltanto di «scampoli di processo penale telematico».

<sup>14</sup> Il Regolamento (UE) eIDAS del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, n. 910, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno, abrogativo la direttiva 1999/93/CE, in *Gazz. Uff. UE, L. 257/73*, del 28 agosto 2014, che ha fornito una base normativa comune per interazioni elettroniche sicure fra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni.

<sup>15</sup> Per un’analisi dell’attuale stato in cui versa il processo civile telematico, si veda, fra i tanti, AA. VV., *Il processo telematico nel sistema del diritto processuale civile*, RUFFINI (a cura di), Milano 2019, *passim*.

<sup>16</sup> Si ricorda che oggi l’art. 16 *bis* D.l. 179 del 2012 è stato abrogato dall’art. 11 comma 1 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, in *Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata*, in *Gazz. Uff.*, del 17 ottobre 2022, n. 243, suppl. ord. n. 38.

<sup>17</sup> Infatti, la giurisprudenza, prima della legislazione emergenziale, riteneva che non fosse consentito alle parti private ricorrere al l'utilizzo della posta elettronica certificata per effettuare comunicazioni, notificazioni e istanze (cfr. Cass., sez. V, sent. n. 12949 del 05/03/2020, Rv. 279072; ID., sez. I, sent. n. 2020 del 15/11/2019, Rv. 278163; Cass., sez. II, sent. n. 31314 del 16/05/2017, Rv. 270702; ID., sez. III, sent. n. 7058 del 11/02/2014, Rv. 258443). Soltanto una più ridotta schiera di pronunce ammetteva, invece, le modalità telematiche: Cass., sez. V, sent. n. 55886 del 02/10/2018, Rv. 274603 e ID., sez. VI, sent. n. 54427 del 16/10/2018, Rv. 274314.

In dottrina, denunciavano la necessità di una modernizzazione GALGANI, *Digitalizzazione e processo penale: riflessioni sul dover essere di una nuova "cartografia"*, in *disCrimen*, 3.6.2021; EAD., *Il processo penale paperless: una realtà affascinante ancora in divenire*, in *Dimensione tecnologica e prova penale*, a cura di Lupária-Marafioti-Paolozzi, Torino, 2019, 245 ss.

avesse previsto che «le notificazioni a cura della cancelleria [fossero] effettuate esclusivamente per via telematica nei confronti di persona diversa dall'imputato a norma dell'art. 148 comma 2 *bis* e degli art. 149-150 e 151 comma 2 c.p.p.», soltanto l'emergenza pandemica ha costretto il legislatore a sperimentare metodi e tecniche processuali nuove e inusitate<sup>18</sup> anche per la ricezione degli atti trasmessi dalle parti, abbattendo alcune resistenze ideologiche non più al passo con i nostri tempi<sup>19</sup>.

Dopo l'autorizzazione concessa dal Primo presidente della Corte di cassazione a inviare memorie e motivi aggiunti a mezzo p.e.c.<sup>20</sup>, l'art. 83, comma 12-*quater*.1, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, c.d. "Cura Italia", convertito con modificazioni dalla l. 24 aprile 2020, n. 27<sup>21</sup>, ha finalmente previsto *la facoltà* di depositare

<sup>18</sup> MAZZA, *Distopia del processo a distanza*, in *questa Rivista*, 2020, n. 1, 2, difatti, ha inquadrato quel periodo come «un formidabile laboratorio di sperimentazione».

<sup>19</sup> S.M. CORSO, *Le auspicabili ricadute della normativa emergenziale sulla comunicazione telematica prevista nel d.d.l. 2020 per la riforma della procedura penale*, in *questa Rivista*, 2020, n. 2, 9, ha messo in evidenza che «se quando la notificazione è diretta dall'ufficio giudiziario al difensore, la via telematica è "mezzo tecnico idoneo", [non può cessare di esserlo] nel caso inverso. [Dunque] vi sarebbe da ritenere che alla base della diversità di disciplina vi sia la precisa scelta di mantenere qualche ostacolo alla piena esplicazione delle funzioni difensive in vista di una possibile deflazione dei carichi di lavoro».

Sul tema si sono soffermati, con diversi accenti, anche CANANZI, *Dall'emergenza alla legge delega al governo: verso un processo penale veramente telematico?*, cit., 117 ss.; DELVECCHIO, *L'informatizzazione della giustizia penale*, cit., 63; GALGANI-NICOLICCHIA, *...Along came il processo penale telematico. Le disposizioni generali sugli atti*, in *Riforma Cartabia: la nuova giustizia penale*, a cura di Castronuovo-Donini-Mancuso-Varraso, Milano, 2023, 397 ss.; GALGANI, *Il processo penale telematico*, in *Dir. pen. proc.*, 2023, n. 1, 114 ss.; ID., *Forme e garanzie nel prisma dell'innovazione tecnologica. Alla ricerca di un processo penale "virtuoso"*, Milano, 2022, 136 ss.; LORUSSO, *Processo penale e bit oltre l'emergenza*, in *Proc. pen. giust.*, 2020, 1009; GIALUZ, *L'emergenza nell'emergenza: il decreto-legge n. 28 del 2020, tra emmesima proroga delle intercettazioni, norme manifesto e "terzo tempo"*, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), 1° maggio 2020; PROCACCINO, *Between a rock and a hard place. La faticosa "digitalizzazione" del processo penale tra fonti tradizionali e soft law*, in *Cass. pen.*, fasc. 4, 2021, 1432 ss.; TRABACE, *Il deposito telematico delle impugnazioni, prima durante e dopo l'emergenza epidemiologica*, in *questa Rivista*, 2023, 12.

Una puntuale ricostruzione delle novelle legislative intervenute durante il periodo pandemico è stata effettuata anche da Corte cost., sent. n. 96 del 14 aprile 2022, in *Gazz. Uff.*, n. 16 del 20 aprile 2022, che, tuttavia, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 153 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111 della Costituzione, nella parte in cui non consente alle parti o ai difensori di eseguire le notificazioni al pubblico ministero mediante posta elettronica certificata.

<sup>20</sup> Così attraverso il Decreto n. 36 del 13 aprile 2020, in [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it), adottato in attuazione dell'art. 2 del mai convertito d.l. 8 marzo 2020, n. 11 e relativo al periodo 23 marzo-30 maggio 2020. Su tale provvedimento, v. RUBERA, *L'invio degli atti difensivi penali tramite p.e.c. e il nascente processo penale telematico*, in *Dir. pen. proc.*, 2021, 1369.

<sup>21</sup> La L. 24 aprile 2020, n. 17, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,

telematicamente, presso ciascun ufficio del Pubblico Ministero che ne avesse fatto richiesta, «memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall’art. 415-*bis*, comma 3, del codice di procedura penale, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, anche in deroga alle previsioni del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24»<sup>22</sup>.

Con l’incalzare del numero dei contagi, quella facoltà è stata presto trasformata dall’art. 24 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (Decreto “ristori”), come modificato dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176<sup>23</sup>, nell’*obbligo* di caricare, attraverso il portale

---

è stato pubblicato in *Gazz. Uff. n. 110*, del 29 aprile 2020, suppl. ord. n. 16.

Ciononostante, pochi giorni dopo, il Governo ha emanato il d.l. 30 aprile 2020, n. 28, recante «Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l’introduzione del sistema di allerta Covid-19», in *Gazz. Uff., Serie generale n. 111 del 30 aprile 2020*, poi convertito, con modificazioni, dalla L. 25 giugno 2020, n. 70, in *Gazz. Uff.*, del 29 giugno 2020, n. 162, che, fra le altre modifiche, in tema di processo penale telematico, ha aggiunto appunto all’art. 83 d.l. n. 18 del 2020, il comma 12-*quater*.1 e 12-*quater*.2.

<sup>22</sup> Sul punto, cfr. DELVECCHIO, *L’informatizzazione della giustizia penale*, cit., 72-73; GALGANI, *Forme e garanzie nel prisma dell’innovazione tecnologica*, cit., 174 ss.; GIALUZ, *L’emergenza nell’emergenza*, cit., p. 6; L. KALB, *Emergenza sanitaria e giustizia penale*, cit., 914; PROCACCINO, *Between a rock and a hard place. La faticosa “digitalizzazione” del processo penale tra fonti tradizionali e soft law*, cit., 1434; TRABACE, *Il deposito telematico delle impugnazioni, prima durante e dopo l’emergenza epidemiologica*, cit., 12.

<sup>23</sup> La Legge 18 dicembre 2020, n. 176, di conversione, con modificazioni, del Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante «[u]lteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19», è stata pubblicata in *Gazz. Uff.*, Serie generale n. 319 del 24 dicembre 2020, Suppl. ord. n. 43.

Per alcuni commenti, cfr. BOVE, *La normativa emergenziale*, in *Il processo penale telematico*, Milano, 2021, 7 ss.; BOZZAOTRE, *Decreto legge Ristori, il deposito telematico degli atti penali: significative novità e sconsolanti conferme*, in *www.giustiziainsieme.it*, 30 ottobre 2020; GIALUZ-DELLA TORRE, *D.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e processo penale: sulla “giustizia virtuale” servono maggiore cura e consapevolezza*, in *www.sistemapenale.it*, 9 novembre 2020; MARANDOLA, *Il “pacchetto giustizia” del D.L. Ristori: nuove misure per limitare gli effetti pandemici nelle aule di giustizia*, in *ilProcesso Telematico*, 2 novembre 2020; EAD., *Deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19: note a margine del decreto ministeriale 13 gennaio 2021*, in *ilPenalista*, 3 marzo 2021; PORCU, *Il “portale del processo penale telematico”*, cit., 1401 ss.

telematico del processo penale<sup>24</sup>, tutti gli atti di cui all'art. 415 *bis* c.p.p.<sup>25</sup>, e, per tutti gli altri atti, documenti e istanze comunque denominati, è stato consentito «il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata», da recapitare agli «indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati e pubblicato sul Portale dei servizi telematici» (art. 24 comma 4 d.l. 137/2020)<sup>26</sup>. Durante l'emergenza, dunque, il legislatore ha sperimentato un sistema di deposito degli atti «a doppio binario»<sup>27</sup>, dove, per merito della L. n. 176 del 2020, è stato ammesso anche il difensore a trasmettere gli atti di impugnazione, purché sottoscritti con firma digitale, all'indirizzo di posta certificata dell'ufficio giudiziario competente (art. 24 commi 6 *bis* - 6 *ter* d.l. 137/2020). In particolare, si trattava di tutti gli atti che riguardavano la proposizione dei motivi nuovi, delle memorie, di ogni specie di impugnazione comunque denominata e, per quanto compatibili, delle opposizioni *ex artt.* 410, 461 e 667, comma 4, c.p.p. e dei reclami giurisdizionali previsti dalla l. 26 luglio 1975, n. 354 e delle richieste di riesame e all'appello avverso le ordinanze cautelari personali e reali (art. 24 commi 6 *quater*-6 *quinquies* d.l. 137/2020)<sup>28</sup>. Siffatta sistemica ha poi trovato graduale accoglimento anche nella disciplina

<sup>24</sup> Sul tema, fra gli altri, cfr. AMATO, *Il deposito telematico degli atti alla prova dei "malfunzionamenti"*, in *Guida dir.*, 2021, f. 16, 69; GALGANI, *Forme e garanzie nel prisma dell'innovazione tecnologica*, cit., 176 ss.; GRILLO-PIRAS, *PPT e ultimissimi aggiornamenti: si al deposito cartaceo in caso di malfunzionamento del Portale telematico*, in *ilProcessoTelematico*, 7 aprile 2021; MARANDOLA, *Deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19: note a margine del decreto ministeriale 13 gennaio 2021*, in *ilPenalista*, 3 marzo 2021; PATSCOT, *Portale deposito atti penali*, in *Ius processo telematico*, 11 gennaio 2021.

<sup>25</sup> A riguardo, v. BARONE, *Pandemia e processi penali da remoto*, cit., 714; DELVECCHIO, *L'informatizzazione della giustizia penale*, cit., 73; GIALUZ-DELLA TORRE, *D.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e processo penale*, cit., 14 ss.; PORCU, *Il "portale del processo penale telematico"*, cit., 1401; TOGNAZZI, *Deposito telematico degli atti penali e disciplina dell'emergenza*, in *Giur. it.*, 2021, 714; TRABACE, *Il deposito telematico delle impugnazioni, prima durante e dopo l'emergenza epidemiologica*, cit., 13.

<sup>26</sup> Sull'argomento, si sono soffermati anche BOVE-PATSCOT, *Processo Penale Telematico: dalla fase emergenziale alla digital transformation della giustizia penale*, in *ilprocessotelematico.it*, 6 aprile 2021.

<sup>27</sup> TRABACE, *Il deposito telematico delle impugnazioni, prima durante e dopo l'emergenza epidemiologica*, cit., 15.

<sup>28</sup> Fra gli altri, GIORDANO, *La giurisprudenza di legittimità sulle prime applicazioni del processo penale telematico*, cit., 32-33; PESTELLI, *Convertito in legge il D.L. 137/2020 (c.d. decreto Ristori): tutte le novità in materia penale*, cit.; e TRABACE, *Il deposito telematico delle impugnazioni, prima, durante e dopo l'emergenza epidemiologica*, cit., 18, fanno notare che il legislatore ha mancato di considerare anche gli atti di cui all'art. 324 comma 5 c.p.p.

transitoria dell'art. 87 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150<sup>29</sup>, a cui si è dovuto successivamente aggiungere il *riparatore* art. 87-*bis* d.lgs. n. 150 del 2022<sup>30</sup>, in attesa che, per l'entrata in vigore della normativa stabilita a regime negli artt. 110-111 *ter* c.p.p., fossero adottati i decreti ministeriali integrativi delle specifiche tecniche entro il 31 dicembre 2023<sup>31</sup>.

1.1 *...(segue) Le regole tecniche del D.m. 29 dicembre 2023, n. 217.* Ebbene, pochi giorni prima della scadenza del termine di entrata in vigore della nuova disciplina codicistica è stato emanato il decreto del Ministro della giustizia 29

---

<sup>29</sup> Il Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, in attuazione della Legge 27 settembre 2021, n. 134 (cd. Riforma Cartabia), recante “delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”, è stato pubblicato in *Gazz. Uff.*, S.O. n. 243, del 17 ottobre 2022.

<sup>30</sup> La modifica è stata introdotta dal D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modifiche in L. n. 199/2022, in *Gazz. Uff.*, Serie generale n. 304 del 30 dicembre 2022, recante «misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti di detenuti o internati che con collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazioni anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni e illegali» per colmare quel vuoto normativo in cui si sarebbero ritrovati gli atti non depositabili sul portale, come quelli di impugnazione, per i quali era stata abrogata la possibilità di deposito fuori sede e a mezzo posta ordinaria prevista dagli artt. 582 comma 2 e 583 c.p.p. Infatti, sono stati espressamente riprodotti i contenuti dell'art. 24 commi 1-3 del d.l. n. 137/2020 relativi al deposito degli atti nel portale dei servizi telematici per prorogare la vigenza fino all'adozione dei regolamenti ministeriali.

<sup>31</sup> Per alcune riflessioni, seppur con diversi accenti, cfr. BARGI, *Il giudice penale e la legge da applicare: dal Codice Rocco alle regole europee*, in *Il giusto processo. Tra modello europeo e resistenze interne*, a cura di Gaito, Milano, 2022, 94-95; DELVECCHIO, *Prospettive e tempi della digitalizzazione del processo*, in *Proc. pen. giust.*, 2022, 8 ss.; A. GAITO-LANDI, *“L'altare e le forse inevitabili vittime”. Osservazioni sul processo penale à la Cartabia*, in *questa Rivista*, 2022, n. 2, p. 20; GALGANI-NICOLICCHIA, *...Along came il processo penale telematico. Le disposizioni generali sugli atti*, in *Riforma Cartabia: la nuova giustizia penale*, cit., 400 ss.; GALGANI, *Il processo penale telematico*, cit., p. 114; EAD., *Forme e garanzie nel prisma dell'innovazione tecnologica*, cit., 317 ss.; EAD., *Il processo penale in “ambiente” digitale: ragioni e (ragionevoli) speranze*, in *Quest. giust.*, 2021, 4, 181 ss.; EAD., *Contributo per un rito penale dal volto digitale: gli assist offerti dalla legge delega “Cartabia”*, in MARANDOLA, *Riforma Cartabia e rito penale - La legge delega tra impegni europei e scelte valoriali*, Milano, 2022, 39; GIALUZ, *Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia*, cit., 72; ID., *La digitalizzazione del processo*, in *Giustizia per nessuno. L'inefficienza del sistema penale italiano tra crisi cronica e riforma Cartabia*, a cura di Gialuz-Della Torre, Torino, 2022, 293 ss.; GIORDANO, *L'istituzione del processo penale telematico ad opera del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150*, in [www.ilprocessotelematico.it](http://www.ilprocessotelematico.it); LA ROCCA, *Il modello di riforma “Cartabia”: ragioni e prospettive della Delega n. 134/2021*, in *Arch. pen.*, 2021, 3, 8 ss.; NOCERINO, *La riforma Cartabia in materia di processo penale telematico e la circolazione digitale degli atti*, in *Canm. dir.*, 2022, n. 4, 1 ss.; SCCELLA, *La riforma Cartabia del processo penale: spinte efficientistiche e questioni irrisolte*, in *Dir. pen. proc.*, 2022, n. 9, 1134; TONINI, *Le nuove tecnologie e la riforma Cartabia*, in *Dir. pen. proc.*, 2022, 293 ss.; TRAPPELLA, *La rivoluzione digitale alla prova della riforma*, cit., 1 ss.

dicembre 2023, n. 217, «ai sensi dell'articolo 87, commi 1 e 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 e dell'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, recante modifiche al decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 21 febbraio 2011, n. 44»<sup>32</sup>.

Per assicurare «la conformità al principio di idoneità del mezzo e a quello della certezza del compimento dell'atto» (art. 1), il nuovo regolamento transitorio, dopo aver adeguato il d.m. n. 44/2011 alla cd. Riforma Cartabia (art. 2), ha individuato gli uffici giudiziari penali e le tipologie di atti che potranno avvantaggiarsi del deposito sul portale (art. 3 commi 1-2), gli uffici nei quali, sino al 31 dicembre 2024, si potranno effettuare i depositi anche con modalità non telematiche (art. 3 commi 7-8), precisando i relativi termini di transizione e le susseguenti abrogazioni (art. 4).

La linea di intervento seguita, tuttavia, sembra essere piuttosto tortuosa. Da un lato, infatti, mentre a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del suddetto regolamento, dunque dal 14 gennaio 2024, l'art. 3 comma 2 d.m. n. 217 del 2023 prevede che il deposito da parte dei difensori di atti, documenti, richieste e memorie, con le medesime modalità telematiche previste dall'articolo 111-*bis* c.p.p., ha luogo negli uffici giudiziari a) della corte di appello, b) del tribunale ordinario, c) del giudice di pace, d) della procura generale presso la corte di appello, e) della procura della Repubblica presso il tribunale e f) della Procura europea; dall'altro, l'art. 3 comma 8 d.m. 217/2023 conferma che «rimane consentito il deposito mediante posta elettronica certificata come disciplinato dall'articolo 87-*bis* del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150» per tutti i casi in cui il deposito può avere luogo anche con modalità non telematiche».

Non si riscontrerebbero particolari problematiche interpretative se non fosse che l'art. 87-*bis* d.lgs. 150 del 2022 consente il deposito con valore legale mediante p.e.c. soltanto degli atti diversi da quelli previsti negli art. 87 commi 6-*bis* e 6-*ter* dello stesso decreto, in cui è precisato che «con uno o più decreti del Ministro della giustizia sono individuati gli ulteriori atti per i quali il deposito

---

<sup>32</sup> Il Decreto del Ministro della giustizia 29 dicembre 2023, n. 217, è stato pubblicato in *Gazz. Uff.*, Serie generale n. 303, del 30 dicembre 2023.

Il provvedimento è stato commentato a prima lettura dall'UCPI, *Una prima lettura ragionata del DM 217/2023*, consultabile sul sito [www.camerepenali.it](http://www.camerepenali.it), 24 gennaio 2023.

di memorie, documenti, richieste e istanze [...] è consentito esclusivamente mediante deposito nel portale del processo penale». Infatti, l'art. 87 comma 6-*quinquies* del d.lgs. 150 del 2022 specifica chiaramente che «per gli atti di cui al comma 6-*bis* e per quelli individuati ai sensi del comma 6-*ter*, l'invio tramite posta elettronica certificata non è consentito e non produce alcun effetto di legge».

Bisogna tenere conto, allora, che il deposito tramite p.e.c. resta consentito soltanto presso la Corte di cassazione, dove, solamente a decorrere dal 30 giugno 2025, il deposito degli atti potrà avvenire esclusivamente sul portale [art. 3 comma 4 lett. b)]. Per tutti gli altri uffici giudiziari di cui all'art. 3 comma 2 d.m. n. 217 del 2023, a far data dal 14 gennaio 2024, l'unica via di deposito telematica sembra quella del caricamento sul portale, sebbene per una evidente svista, prontamente corretta<sup>33</sup>, nel comma 8 si rinviava agli uffici indicati nel comma 3, mentre si trattava di quelli indicati nel comma 2.

Non c'è tuttavia uniformità interpretativa sul combinato disposto delle disposizioni richiamate, non mancando, infatti, orientamenti tesi a ritenere che dall'ultima parte dell'art. 3 comma 8 del d.m. n. 217 del 2023 si possa trarre che il deposito a mezzo p.e.c. resti consentito in ogni caso in cui è ammesso il deposito cartaceo, dunque, quando non è obbligatorio il deposito mediante portale<sup>34</sup>.

Fuori da ogni dubbio resta che rimane consentito, fino al 31 dicembre 2024, in alternativa all'*upload* sul portale, il deposito analogico degli atti, documenti, richieste e memorie che non siano gli atti relativi alle indagini preliminari, ai procedimenti di archiviazione (art. 408, 409, 410, 411 e 415 c.p.p.), alla riapertura delle indagini (art. 414 c.p.p.), alla nomina del difensore, alla rinuncia o alla revoca del mandato (art. 107 c.p.p.), e alle impugnazioni dei provvedimenti in materia di misure cautelari o di sequestro probatorio emessi durante la fase delle indagini preliminari.

Salvo che per queste eccezioni, si mantiene un sistema di deposito a doppio binario cartaceo-telematico dal quale resteranno esclusi soltanto gli uffici giudiziari che si occupano dei procedimenti di prevenzione, di esecuzione delle pene e di estradizione (art. 3 comma 3). Si dovrà attendere fino al 1° gennaio 2026 per estendere a questi e agli uffici della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, del tribunale per i minorenni, negli uffici del

---

<sup>33</sup> L'avviso di rettifica è stato pubblicato in *Gazz. Uff.*, Serie generale n. 7, del 10 gennaio 2024, 88.

<sup>34</sup> Così anche secondo UCPI, *Una prima lettura ragionata del DM 217/2023*, cit., 4.

giudice di pace, del tribunale di sorveglianza, la possibilità di utilizzare le modalità telematiche di cui all'art. 111-*bis* c.p.p. (art. 3 commi 5-6).

2. *Le resistenze giurisprudenziali al cambiamento tecnologico.* Gli uffici giudiziari non si sono rivelati del tutto pronti ad accogliere le nuove forme digitali. Le rassegne del massimario della Cassazione sono disseminate di dichiarazioni di inammissibilità legate alle forme di deposito delle impugnazioni<sup>35</sup>, senza soluzione di continuità con quella pervasiva “cultura dell’inammissibilità” con cui la Suprema Corte si difende da quello che ritiene un impiego dilatorio e strumentale dei mezzi di impugnazione<sup>37</sup>.

Gli esempi sono molteplici e spaziano dalle pronunce che dichiarano “draconianamente” inammissibile un intero ricorso per l’assenza di sottoscrizione di un solo allegato da parte del difensore<sup>38</sup>, a quelle, del tutto parossistiche, in cui

<sup>35</sup> In generale sul tema dell’inammissibilità, v. AA. VV., *Inammissibilità: sanzione o deflazione? Atti del convegno di Roma 19-20 maggio 2017*, a cura dell’Osservatorio Cassazione U.C.P.I., Milano, 2018, *passim*; AA. VV., *La corte assediata. Per una ragionevole deflazione dei giudizi penali di legittimità*, Milano, 2014, 9 ss.; CAPRIOLI, *I nuovi presupposti di ammissibilità dei ricorsi per cassazione*, in [www.la-legislazione-penale.it](http://www.la-legislazione-penale.it); DELL’ANNO, *Il ridimensionato accesso dell’imputato al ricorso per cassazione*, in [www.dirittifondamentali.it](http://www.dirittifondamentali.it); DINACCI, *L’essere ed il dover essere dell’inammissibilità delle impugnazioni tra dato positivo, costituzione ed azione giurisprudenziale*, in *questa Rivista*, 2020, 1 ss.; FONTI, *L’inammissibilità degli atti processuali penali*, Padova, 2008, 121 ss.; GERARDI, *L’inammissibilità delle impugnazioni. Evoluzione o involuzioni?*, in *questa Rivista*, 2019, 1, 1 ss.; LA ROCCA, *Inammissibilità cedevole e favor impugnationis offuscato*, *ivi*, 2018, 3, 1 ss.; MAGGIO, *Nuove ipotesi d’inammissibilità dell’impugnazione*, in *Proc. pen. giust.*, 2022, 153 ss.; MARAFIOTI, *Selezione dei ricorsi penali e verifica d’inammissibilità*, cit., 150 ss.; MAZZA, *La nuova cultura dell’inammissibilità fra paradossi e finzioni legislative*, cit., 3472 ss.; MORSELLI, *Inammissibilità: la Cassazione muta natura, ora Corte autoregolatrice che dissimula la denegata giustizia “purgando” i ricorsi*, in *questa Rivista*, 2021, 2, 1 ss.; SCELLA, *Il vaglio d’inammissibilità dei ricorsi per cassazione*, Torino, 2006, 45 ss.; SPANGHER, *Inammissibilità: l’inarrestabile erosione dei diritti delle parti*, in *Dir. pen. proc.*, 2022, 5-6.

<sup>36</sup> Per un approfondimento critico della tematica, si rinvia a MARAFIOTI, *Selezione dei ricorsi penali e verifica d’inammissibilità*, Torino, 2004, 159 ss.

<sup>37</sup> Su tale fenomeno, fra gli altri, si è soffermato MAZZA, *La nuova cultura dell’inammissibilità fra paradossi e finzioni legislative*, in *Cass. pen.*, 2010, n. 10, 3472, denunciando che si tratti di «una forma di autodifesa della Corte assediata dal sovraccarico di lavoro che grava sui suoi magistrati sproporzionata rispetto alla reale consistenza della minaccia».

In precedenza, la situazione di crisi dei carichi di lavoro della Corte di cassazione era stata oggetto di studi anche dall’Associazione fra gli studiosi del processo penale che ha dedicato al tema più convegni: il Convegno di Napoli del 18 maggio 2012; il Convegno di Roma del 27-29 settembre 2012. Gli atti sono consultabili in *La Corte assediata. Per una ragionevole deflazione dei giudizi penali di legittimità*, Milano, 2014, *passim*.

<sup>38</sup> Per i riferimenti e l’analisi delle pronunce che rientrano in siffatta casistica, si rinvia a GALGANI, *Forme*

si ribaltano sull'imputato gli effetti negativi scaturiti dall'inosservanza degli obblighi di legge rimessi in capo al personale delle cancellerie<sup>39</sup>.

Di recente, in più occasioni, è stata dichiarata l'inammissibilità per la mancata dimostrazione, da parte della difesa, dell'effettivo invio degli atti presentati telematicamente, come era previsto, fra gli altri casi, anche in sede di conclusioni dall'art. 23 *bis* comma 2 d.l. n. 137 del 2020<sup>40</sup>. Secondo questo orientamento, mancando l'attestazione della cancelleria dell'avvenuto deposito delle richieste inviate tramite posta elettronica certificata, la difesa non avrebbe dovuto dar per scontato che il giudice abbia avuto conoscenza dell'atto trasmesso digitalmente e dunque censurare in sede di legittimità il difetto di motivazione sul punto. Il richiedente, stando a tale impostazione, pur avendo ricevuto la comunicazione di "avvenuta consegna" inviata dal sistema telematico, si sarebbe dovuto recare fisicamente presso la cancelleria per verificare l'effettiva ricezione della sua richiesta.

In tal modo, si neutralizzano completamente gli effetti positivi di un già tardivo ingresso nel processo penale delle modalità telematiche di deposito degli atti, dichiarando inammissibili i ricorsi per cause nemmeno previste dalla legge<sup>41</sup>. Già nell'art. 24 comma 5 d.l. n. 137 del 2020 e poi nell'art. 87-*bis*

---

*e garanzie nel prisma dell'innovazione tecnologica*, cit., p. 181, nota 184; GIORDANO, *La giurisprudenza e la digital transformation del processo penale*, in *Sist. pen.*, 8 gennaio 2024; PORCU, *Il portale del processo penale telematico*, cit., p. 1414; TRABACE, *Il deposito telematico delle impugnazioni, prima, durante e dopo l'emergenza epidemiologica*, cit., p. 19; TURTUR-SALEMME, *Epoica dell'impiego della posta elettronica certificata nel procedimento penale*, in *ilPenalista*, 20 dicembre 2020.

Per un punto di vista diverso, cfr. GIORDANO, *Sulla sottoscrizione digitale degli allegati all'impugnazione trasmessa a mezzo PEC*, in [www.ilpenalista.it](http://www.ilpenalista.it).

<sup>39</sup> Cass., sez. I, sent. n. 32566 del 3 novembre 2020, in *Sist. pen.*, 2 dicembre 2020, annotata criticamente da AGOSTINO, *Art. 24 del decreto "ristori": l'interpretazione restrittiva della cassazione in tema di deposito telematico degli atti durante il periodo emergenziale*; Cass., sez. II, sent. n. 3436 del 1° dicembre 2020, in *ilProcessotelematico*, 17 marzo 2021, con nota di GIORDANO, *Dalla Corte di Cassazione ancora parole chiare sull'uso della Pec nel processo penale*.

<sup>40</sup> Come accaduto in Cass., sez. III, sent. n. 26782 del 2 febbraio 2023, Benini Galeffi, *inedita*. Si sono pronunciate nello stesso modo, anche Cass., sez. I, sent. n. 51157, del 21 dicembre 2023, *inedita*; ID., sez. III, sent. n. 15246, del 2 marzo 2023, *inedita*.

<sup>41</sup> Si ricorda che il tassativo catalogo dei casi di inammissibilità previsto dall'art. 591 c.p.p. è stato ampliato dall'art. 87-*bis* comma 7 d.lgs. n. 150 del 2022 e prevede le ipotesi in cui: a) l'atto non è sottoscritto digitalmente dal difensore; b) l'atto è inoltrato da un indirizzo PEC che non è presente nel menzionato Reginde; c) l'atto è trasmesso a un indirizzo PEC non riferibile all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro provvedimenti resi in materia di misure cautelari, personali o reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile all'ufficio competente a decidere il riesame o l'appello.

comma 2 d.lgs. 150 del 2022, si stabiliva in maniera chiara che «ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata ai sensi del comma 4, il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto nel fascicolo telematico. Ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo, il personale di segreteria e di cancelleria provvede, altresì, all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio e dell'intestazione della casella di posta elettronica certificata di provenienza».

Dal momento che l'atto inviato a mezzo p.e.c. non può essere depositato dall'utente materialmente nel fascicolo del giudice, è stato stabilito l'obbligo, dunque non certo la mera facoltà, in capo al personale delle cancellerie, non solo di attestare l'avvenuto deposito, di registrare la data di ricezione, ma anche di provvedere all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica della richiesta ricevuta con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio e dell'intestazione della casella di posta elettronica certificata di provenienza, proprio perché i giudici non hanno un indirizzo di posta elettronica personale dove ricevere gli atti relativi ai processi di cui si occupano<sup>42</sup>.

Non può, pertanto, essere addossato sul difensore l'ulteriore aggravio di dover anche verificare, presso gli uffici di cancelleria, l'avvenuto assolvimento di siffatte prescrizioni stabilite dalla legge<sup>43</sup>. Né tantomeno, la negligenza degli uffici

---

Manca, pertanto fra questi, il caso in cui manca l'attestazione di ricezione da parte della cancelleria ed è stato eliminato quello in cui a mancare è la sottoscrizione digitale delle copie informatiche allegate all'atto di impugnazione principale precedentemente previsto dall'art. 24 comma 6-*sexies* del D.l. n. 137 del 2020.

<sup>42</sup> Così secondo anche Cass., sez. III, sent. n. 15246 del 2 marzo 2023, cit., dove, riguardo all'art. 24 commi 4 e 5 d.l. 137 del 2020, si afferma che «si tratta, invero, di una previsione che, con riguardo al processo penale, tiene conto dello stato del relativo statuto telematico all'epoca delle comunicazioni in questione, invero estraneo a forme di immediata e presunta conoscenza, in capo alla persona fisica del giudice (in composizione monocratica o collegiale) - in qualità di destinatario di un indirizzo di posta elettronica personale espressamente disciplinato quale possibile fonte di cognizione di quanto inviatogli -, degli atti inviati per via telematica in relazione ai processi affidatigli».

<sup>43</sup> Cass., sez. I, sent. n. 51157, del 21 dicembre 2023, cit., p. 2-3, in cui si afferma che «la parte che intende dimostrare di aver inviato all'autorità giudiziaria un atto in formato digitale a mezzo p.e.c. che non risulti inserito nel fascicolo processuale ha l'onere di produrre in giudizio l'originale informatico del messaggio sottoscritto digitalmente dal gestore del sistema, attestante l'avvenuto recapito nella casella del destinatario;

di cancelleria può essere letta come una difformità in grado di rendere inammissibile il ricorso «per la mancata allegazione di quanto si assume sia avvenuto, non risultando adeguatamente provata la presenza della copia analogica dell'atto inviato telematicamente nel fascicolo cartaceo della Corte di appello»<sup>44</sup>. In questo modo, si accresce quella cultura dell'efficienza del risultato<sup>45</sup> che, pur di vedere diminuito il numero dei ricorsi pendenti, ribalta sull'imputato il prezzo dell'inadeguatezza delle strutture e degli operatori<sup>46</sup>, in nome di un vuoto formalismo che tradisce i principi costituzionali di cui, invece, il giudice di legittimità dovrebbe essere l'estremo difensore<sup>47</sup>.

Le forme sono da rispettare quando tutelano le garanzie soggettive e la migliore riuscita, sul piano epistemologico, della verifica giurisdizionale dell'accusa<sup>48</sup>.

---

il deposito della copia analogica della ricevuta di avvenuta consegna non costituisce prova idonea a dimostrare l'effettiva ricezione del messaggio di posta elettronica quando esso non risulti annotato e allegato al fascicolo processuale».

<sup>44</sup> Cass., sez. III, sent. n. 26782, del 2 febbraio 2023, cit., p. 7.

<sup>45</sup> Per tutti, MAZZA, *Ideologie della riforma Cartabia: la Procedura penale del nemico*, in *Dir. pen. proc.*, 2023, fasc. 4, 481, evidenzia come in una distopica visione di efficienza processuale, «il processo più breve è quello che non si celebra, [...] la difesa e il difensore che ambiscono ad esercitare le loro prerogative costituzionali sono intesi quali nemici dell'efficienza e vanno, di conseguenza, limitati, facendo ricorso allo strumentario da tempo sperimentato in giurisprudenza, composto da vuoti e rigorosi formalismi, oneri del tutto ingiustificati, termini giugulatori, decadenze, inammissibilità».

Della stessa opinione è anche PULVIRENTI, *Dalla "Riforma Cartabia" una spinta verso l'efficienza antico-gnitiva*, in *Proc. pen. giust.*, 2022, 639.

<sup>46</sup> L'imposizione di incombenze sproporzionate a carico della difesa è stata censurata anche da Corte e.d.u. 9.6.2022, Xavier c. Francia, §§ 58-59. In dottrina, fra gli altri, sul tema si è soffermata anche PARLATO, *Disparità telematica e normativa pandemica: tra irragionevolezza e «ironia della sorte»*, in *Giur. cost.*, 2022, n. 2, 1016 ss.

<sup>47</sup> In questo senso, si orienta anche Corte Edu, Sez. III, 19 maggio 2005, Kaufmann c. Italia, § 31, affermando che «il ressort de la jurisprudence de la Cour que ce droit n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d'un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l'Etat, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation (voir, parmi d'autres, *Levages Prestations Services c. France*, arrêt du 23 octobre 1996, *Recueil des arrêts et décisions 1996-V*, p. 1543, § 40). Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l'accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s'en trouve atteint dans sa substance même. En outre, les limitations appliquées ne se concilient avec l'article 6 § 1 que si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (*Cordova c. Italie (no 1)*, no 40877/98, § 54, *CEDH 2003-I*; voir également le rappel des principes pertinents dans *Fayed c. Royaume-Uni*, arrêt du 21 septembre 1994, série A no 294-B, pp. 49-50, § 65)».

<sup>48</sup> Per tutti, CHIOVENDA, *Le forme nella difesa giudiziale del diritto (1901)*, in *Saggi di diritto processuale civile*, I, rist., Milano, 1993, 354, aderendo a JHERING, *Geist des römischen Rechts*, Leipzig, 1888, sostenne nella prolusione del 1901 presso l'Università di Parma, la necessità delle forme, affermando

Non si può brandire lo scudo della inammissibilità, creata anche *praeter legem*, per l'inosservanza di regole formali non rimesse nemmeno sull'imputato<sup>49</sup>. L'esercizio del diritto di difesa deve trascendere e semmai sanare i vizi di forma delle procedure che perfezionano il compimento di un atto<sup>50</sup>. Si tratta di un diritto inviolabile che non dovrebbe essere negato in nome di nessuna inadempienza di carattere formale, soprattutto di quelle che non riguardano l'imputato<sup>51</sup>.

La "cultura dell'inammissibilità" non può prevalere quando c'è in ballo il *favor rei*. In tutti questi casi, il giudice di legittimità non può sbarrare la strada all'esercizio del diritto alla giurisdizione dell'accusato incolpevole<sup>52</sup>, soprattutto dal momento che, ormai anche nel codice di procedura penale, sono state stabilizzate le modalità telematiche di deposito degli atti dal momento che raggiungono, sul piano della tanto agognata efficienza, un risultato migliore delle tecniche tradizionali (artt. 110-111-111 *bis*-111 *ter* c.p.p.)<sup>53</sup>.

Senza dimenticare che gli oneri impropriamente imposti alla difesa ricalcano, ancora una volta, un percorso a ritroso in cui dall'utilizzo delle forme di

---

che «le forme sole rendono possibile la precisa determinazione dell'oggetto delle contestazioni; tracciando la via che le parti debbono seguire, sostituiscono l'ordine al disordine, e se ciò porta ritardi evita ritardi maggiori; escludono la licenza dei litiganti e l'arbitrio del giudice, garantendo il libero esercizio della difesa giudiziale, onde Jhering ebbe ad osservare che i popoli che professano il vero culto della libertà sentono istintivamente il valore delle forme come palladio di questa».

<sup>49</sup> Non mancano pronunce in cui la Cassazione adotta anche questo approccio: Cass., sez. III, 10.2.2023, n. 5744, in *Giur. pen.*, 15.2.2023, (presto però contraddetta da Cass., sez. IV, 15.7.2022, in *Arch. pen.*, 2023, n. 1, p. 1 ss., annotata da GERARDI, *Nuove regole e nuovi problemi ma 'inammissibilità, come sempre, la soluzione*, e Cass., sez. III, 7.9.2022, n. 3297, in *Giur. pen.*, 8 settembre 2022.

<sup>50</sup> Per un'analisi dei casi in cui le forme tradiscono i principi, si v. NOBILI, *Forme e valori duecento anni dopo*, cit., 1-9.

<sup>51</sup> SIRAGUSA, *L'appello penale pandemico dopo la legge di conversione: continua la deroga al codice di procedura penale*, cit. Ad avviso di quest'ultimo, con la l. n. 176 del 2020, «[i]l principio del *favor impugnationis* è stato sacrificato sull'altare di un burocratico sistema delle impugnazioni a mezzo pec» e «il sistema delle impugnazioni [...] "appesantito" da un sistema sanzionatorio processuale, quello delle nuove inammissibilità, di chiaro stampo autoritario».

<sup>52</sup> Come riconosciuto anche in C.edu, sez. I, 13 gennaio 2011, Evaggelou c. Grecia; C.edu, sez. III, 26 luglio 2007, Walchli c. Francia, § 29, dove è stato affermato che «subordinare l'ammissibilità degli atti di impugnazione a un formalismo eccessivo, può andare a ledere la stessa essenza del *right to a court*, costituendo dunque una violazione dell'art. 6 § 1 CEDU».

<sup>53</sup> Infatti, si condivide l'auspicio di GALGANI-NICOLICCHIA, *...Along came il processo penale telematico. Le disposizioni generali sugli atti*, cit., 400, i quali ritengono che l'obiettivo della digitalizzazione delle attività processuali sia «l'innalzamento delle garanzie attraverso una *e-justice* assunta non tanto a volano di una visione della giurisdizione penale tutta schiacciata sul criterio aziendalistico della pura *performance*, quanto, semmai, a motore e produttore di 'valore pubblico'».

trasmissione digitale, che dovrebbe semplificare i rapporti con gli uffici, si torna all'accesso "analogico" alle cancellerie<sup>54</sup>.

Non si può trascurare, d'altronde, che rispetto ai depositi a mano, le modalità telematiche di trasmissione degli atti consentono di individuare, con esattezza immediata, l'identità del mittente, la data in cui è avvenuto il deposito, la correttezza del destinatario e anche con modalità ben meno dispendiose sia in termini di tempo, che di risorse. Non a caso, la posta elettronica certificata è stata equiparata alla notificazione a mezzo di servizio postale (art. 48 d.lgs. n. 82 del 2005), proprio perché rappresenta «ogni sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici» (art. 1 comma 2 lett. g) d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68), «la cui trasmissione è valida agli effetti di legge» (art. 4 comma 1 d.P.R. n. 68 del 2005)<sup>55</sup>. Tanto è vero che gli uffici giudiziari si servono della p.e.c. già da tempo per le comunicazioni verso l'esterno<sup>56</sup>. Allora, anche

---

<sup>54</sup> Per dei primi commenti, cfr. BARGIS, *Nuovi orizzonti per le impugnazioni penali nello schema di legge delega proposto dalla commissione ministeriale*, in [www.lalegislazionepenale.eu](http://www.lalegislazionepenale.eu), 1 ss.; BIONDI, *Il giudizio di appello penale dopo la "Riforma Cartabia"*, in *Giur. pen.*, 2022, 12, 1 ss.; BRICCHETTI, *Prime riflessioni sulla riforma Cartabia: ricorso per cassazione e impugnazioni straordinarie*, in [www.ilpenalista.it](http://www.ilpenalista.it); ID., *Prime riflessioni sulla riforma Cartabia: disposizioni generali sulle impugnazioni*, *ivi*; CASCINI, *Le impugnazioni: nuove forme e modalità di presentazione*, in *La riforma Cartabia. Codice penale - Codice di procedura penale - Giustizia riparativa*, a cura di Spangher, Pisa, 2022, 555 ss.; CECCHI, *Le impugnazioni riformate. Una ricalibratura della materia, tra efficienza e giurisprudenza*, in [www.discrimen.it](http://www.discrimen.it), 1 ss.; GIALUZ, *Per un processo penale più efficiente e giusto*, cit., 70 ss.; G. ICHINO, *"Riforma Cartabia" e processo d'appello*, in *Quest. giust.*, 2021, 4, 159 ss.; LA ROCCA, *Il modello di riforma "Cartabia"*, cit., 38 ss.; MARANDOLA, *Il ridimensionamento e la conformità strutturale e procedurale dei mezzi ordinari d'impugnazioni al modello accusatorio*, in *"Riforma Cartabia" e rito penale. La Legge Delega tra impegni europei e scelte valoriali*, a cura di Marandola, Milano, 2022, 229 ss.; SPANGHER, *Riforma processo penale: le impugnazioni*, in *Quest. giust.*, 27 dicembre 2022.

<sup>55</sup> Senza nessuna pretesa di esaustività, si v. ALAGNA, *PEC*, in *Dizionario legal tech*, a cura di Ziccardi, 2020, Milano, 711-41; BARLETTA, (voce) *Posta elettronica certificata (PEC)*, in *Dig. d. pub.*, Torino, 2012, 572 ss.; BASSOLI, *La pec*, in *Manuale breve di informatica del giurista*, a cura di Celentano, Pisa, 2020, 329 ss.; BERGONZI PERRONE, *Il giurista e gli strumenti professionali*, in *Competenze digitali per il giurista*, a cura di Perri-Ziccardi, Milano, 2022, 163 ss.; BOVE, *Notificazioni telematiche nel procedimento penale: questioni giuridiche e problematiche applicative*, in *Dir. pen. cont.*, 9 novembre 2015, 1 ss.; CARULLO, *Posta elettronica certificata e domicilio digitale: futuro e incertezze in una prospettiva europea*, in *Riv. it. dir. pub. com.*, 2016, 1, 51 ss.; FAMILIARI, *La posta elettronica certificata (PEC), i registri d'indirizzi e le firme elettroniche*, in *Tecnologia e Diritto. Fondamenti d'informatica per il giurista*, a cura di Perri-Ziccardi, Milano, 2017, 221 ss.; RICUPERATI, *PEC*, in [www.ilprocessotelematico.it](http://www.ilprocessotelematico.it); F. TURCHI, *Tecnologie al servizio del giurista*, in *Tecnologie e abilità informatiche per il diritto*, a cura di Biasiotti-Sartor-Turchi, Torino, 2018, 52 ss.; ZICCARDI, *Manuale breve. Informatica giuridica*, Milano, 2008, p. 157 ss.; ID., *Il computer e il giurista*, Milano, 2015, *passim*.

<sup>56</sup> S.M. CORSO, *Le auspicabili ricadute della normativa emergenziale*, cit., 9.

quando è utilizzata dai difensori per trasmettere richieste agli uffici giudiziari preposti a riceverle, può essere abbattuto quel tabù ideologico che la ritiene una tecnica meno affidabile rispetto alle modalità tradizionali recate dalla disciplina delle notificazioni (artt. 148 ss. c.p.p.) e dei depositi delle memorie e delle richieste di parte (art. 121 c.p.p.)<sup>57</sup>. Di certo, soprattutto quando non si tratta della stessa utilizzata attraverso SNT<sup>58</sup>, la p.e.c. resta uno strumento di trasmissione perfettibile che, dal punto di vista tecnico-informatico, non offre una certezza assoluta circa l'autenticità dei contenuti e degli allegati, come riscontrato in più occasioni dalla Cassazione<sup>59</sup>. Ciononostante, l'invio tramite posta elettronica certificata come altrettanto il deposito a portale degli atti restano dei mezzi soltanto di trasmissione che dovranno in ogni caso superare la valutazione giurisdizionale per poter produrre gli effetti giuridici sperati.

Se la stessa impostazione culturale verrà usata per dichiarare irricevibili anche gli atti caricati sul Portale deposito atti, l'obiettivo di efficientare le procedure non sarà raggiunto, piuttosto si obbligheranno gli avvocati, come nella prassi già avviene, a un doppio deposito, tanto a mano quanto tramite gli applicativi informatici, per evitare di veder maturare inammissibilità, decadenze e preclusioni in capo ai propri assistiti.

3. *Il portale deposito atti.* Il portale deposito atti rappresenta, ormai, lo strumento principale di ricezione degli atti del procedimento penale ed è candidato a diventare il canale esclusivo tanto per il deposito quanto per la loro consultazione ai sensi dell'art. 111-*bis* c.p.p., salvo che per i documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica e per quelli che le parti compiono personalmente.

Ciononostante, ad oggi, alcune delle criticità tecniche emerse durante la sperimentazione restano irrisolte, nonostante il d.m. n. 217 del 2023 sia intervenuto sulle regole stabilite nel d.m. n. 44 del 2011, compendiando e riordinando

<sup>57</sup> Come rilevato da DELVECCHIO, *L'informatizzazione della giustizia penale*, cit., 63; GALGANI, *Forme e garanzie nel prisma dell'innovazione tecnologica*, cit., 117; P. GRILLO, *Processo penale telematico: futuro o fantascienza?*, in *www.dirittoegiustizia.it*; NOCERINO, *La Riforma Cartabia in materia di processo penale telematico e la circolazione digitale degli atti*, in *Camm. dir.*, 2022, 4, 4-5; TRABACE, *Il deposito telematico delle impugnazioni, prima, durante e dopo l'emergenza epidemiologica*, cit., 4.

<sup>58</sup> Così anche secondo B. GALGANI, *Forme e garanzie nel prisma dell'innovazione tecnologica*, cit., 188-189, a cui si rinvia per la distinzione fra la posta certificata ordinaria e quella usata attraverso il sistema SNT per le notificazioni degli atti.

<sup>59</sup> Cass., sez. III, sent. n. 56280 del 24 ottobre 2017, in *ilProcessoTelematico*, 17 gennaio 2018, annotata da BOVE, *Documento allegato alla PEC*.

quanto precedentemente era stato stabilito negli abrogati d.m. del 4 luglio 2023 e del 18 luglio 2023.

Non ci sono novità rilevanti riguardo alle procedure per l'accesso al Portale dei servizi telematici (<https://pst.giustizia.it/>) in cui si trova il Pdp. Stando al nuovo art. 7-*bis* comma 3 d.m. n. 44 del 2011, esso deve avvenire a norma dell'art. 64 del Cad e secondo le specifiche stabilite dall'art. 34 del d.m. n. 44 del 2011 che rimanda al nuovo provvedimento del DGSIA del 4 gennaio 2024<sup>60</sup>.

Dunque, per l'accesso all'area riservata l'identificazione informatica dei difensori può avvenire sempre mediante SPID o smart card ed è consentita unicamente ai soggetti iscritti nel ReGIndE<sup>61</sup> (art. 18 Provvedimento DGSIA 2024). Nonostante i rilievi critici più volte mossi dall'avvocatura<sup>62</sup>, quando il procedimento si trova in fase di indagine preliminare e non è stato ancora emesso o non è previsto uno degli avvisi di cui agli articoli 408, 411 o 415 *bis* c.p.p., permane l'obbligo di allegare il tanto vituperato "atto abilitante" alla trasmissione dell'atto di nomina del difensore (art. 18 comma 6 Provvedimento DGSIA 2024), affinché «risulti la conoscenza dell'esistenza in una Procura della Repubblica di un procedimento relativo al proprio assistito e il relativo numero di registro» [art. 2 comma 1, lett. b) Provvedimento DGSIA 2024].

Si continua a richiedere, pertanto, al difensore di dichiarare come è entrato a conoscenza dell'indagine per poter ritenere accettabile e, dunque, accoglibile la nomina. La medesima formalità, tuttavia, non è mai stata prevista per l'atto analogico ex art. 96 comma 2 c.p.p., la cui validità ha sempre prescisso dalla

---

<sup>60</sup> Il provvedimento, ancora in stato di bozza in attesa dei pareri del Garante per la protezione dei dati personali e dell'Agenzia per l'Italia Digitale, è comunque già consultabile su <https://pst.giustizia.it/PST/it/paginadettaglio.page?contentId=ACC3026>.

<sup>61</sup> L'acronimo identifica il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici. Esso è gestito dal Ministero della giustizia e censisce i soggetti abilitati esterni che intendono fruire dei servizi telematici raccogliendo i dati identificativi nonché gli indirizzi Pec di tutti gli iscritti (art. 7 d.m. n. 44 del 2011).

<sup>62</sup> Siffatto atto è oggetto di perduranti critiche levate già in occasione del provvedimento del DGSIA del 24 febbraio 2021, a seguito del quale, in un comunicato dell'Osservatorio informatizzazione processo penale del UCPI del 1 marzo 2021, intitolato "Il portale dell'inferno", in [www.camerepenali.it](http://www.camerepenali.it), era stato etichettato come «un'anomalia processuale palesemente ed esclusivamente funzionale alla strutturazione del sistema, che di fatto impedisce il deposito e quindi anche il corretto ed immediato esercizio del diritto di difesa, della nomina, in tutti quei casi in cui l'indagato sia a conoscenza del procedimento ma non anche del numero di iscrizione».

Cfr. anche GALGANI, *Forme e garanzie nel prisma dell'innovazione tecnologica*, cit., 178; GIORDANO, *La giurisprudenza e la digital transformation del processo penale*, cit., 6; TONDI, *Le disposizioni del d.l. 1° aprile 2021, n. 44 in materia di procedimento penale nell'emergenza COVID-19: osservazioni a prima lettura*, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it); TRAPELLA, *La rivoluzione digitale alla prova della riforma*, cit., 14.

conoscenza ufficiale del numero di registro delle notizie di reato<sup>63</sup>.

Le tecniche digitali di deposito dovrebbero semplificare le attività processuali, mentre la trasmissione del primo atto necessario per l'esercizio del diritto di difesa si condiziona ingiustificatamente all'allegazione dell'atto abilitante, come se il difensore non potesse agire in proprio senza documentare una conoscenza del procedimento che potrebbe derivare anche da fonti aperte. Nelle situazioni in cui l'avvocato non ha ricevuto la notizia di un'indagine sul proprio assistito, né, ad esempio, da un'istanza *ex art. 335 c.p.p.* o da un'informazione *ex art. 369-bis c.p.p.*, nell'atto abilitante cosa dovrebbe dichiarare per poter accedere al portale deposito atti? Dovrà allegare l'articolo di giornale da cui può aver appreso dell'indagine?

Nemmeno per il pubblico ministero e la polizia giudiziaria sono tassativamente previste dalla legge le modalità attraverso le quali possono apprendere una *notitia criminis*. L'organo inquirente deve iscrivere nell'apposito registro anche quelle notizie acquisite attraverso "modalità atipiche", come un'inchiesta giornalistica, oppure attraverso la conoscenza diretta del fatto, senza dover assolvere a nessun obbligo di *disclosure*, benché da quel momento si ammanterà del ben più pervicace potere di investigare sulla vita di un privato cittadino iscritto nel registro degli indagati.

Una novità apprezzabile introdotta con l'art. 13-*bis* comma 2 nel d.m. 44 del 2011 è quella di aver stabilito che «gli atti e i documenti di cui al comma 1, si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione da parte del portale dei depositi telematici, che attesta il deposito dell'atto o del documento presso l'ufficio giudiziario competente, senza l'intervento degli operatori della cancelleria o della segreteria, salvo il caso di anomalie bloccanti». Dunque, per ridurre i tempi di lavorazione, non si differisce più l'accoglimento dall'avvenuto deposito, ma si utilizza il sistema di riconoscimento ottico dei caratteri (OCR: Optical Character Recognition)<sup>64</sup>, per attestare il deposito, appena effettuata l'analisi algoritmica di coerenza del

---

<sup>63</sup> Le medesime perplessità sono state messe in luce anche da TRAPPELLA, *La rivoluzione digitale alla prova della riforma*, cit., 14.

<sup>64</sup> BOVE-PASCOT, *Processo Penale Telematico: dalla fase emergenziale alla digital transformation della giustizia penale*, cit., 17, oltre a GALGANI, *Forme e garanzie*, cit., 379; GALGANI-NICOLICCHIA, *...Along came il processo penale telematico*, cit., 419; PATSCOT-BISOGLI, *Intelligenza artificiale e dati giudiziari: verso una "iurisfera" digitale del procedimento penale (telematico)*, in *ilProcessoTelematico*, 17.3.2022; nonché CANANZI, *Dall'emergenza alla legge delega del Governo: verso un processo penale veramente telematico?*, in *Sist. pen.*, 2022, 143.

testo del documento con le informazioni fornite dal difensore all'accesso al portale, impegnando gli uffici giudiziari, soltanto in caso di anomalie che impediscono l'inserimento dell'atto nell'opportuno fascicolo.

Il portale, tuttavia, non può accontentarsi di essere soltanto il ricettore selettivo degli atti dei soggetti abilitati interni o esterni, ma deve anche assicurare, come già sperimentato, il diritto alla consultazione e all'estrazione delle copie, peraltro senza più esigere il pagamento dei diritti di copia. Questi non sono più giustificati né dal consumo dei materiali necessari per la duplicazione e la stampa dei documenti, né dalle attività di *front office* svolte dagli addetti delle cancellerie<sup>65</sup>.

Rimane perciò ingiustificato il motivo per cui, anche dopo le numerose denunce di tale anomalia<sup>66</sup>, non si sia voluta abrogare questa insensata previsione di spesa che grava sui costi della difesa: il novellato art. 21 comma 2 del d.m. n. 44 del 2011 continua irragionevolmente a prevedere che «il rilascio di copia di atti e documenti depositati nel fascicolo informatico avviene, previa verifica del regolare pagamento dei diritti, ove previsti, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34».

*4. Il giusto processo telematico: un cambiamento di paradigma.* Per favorire una graduale transizione dalla dimensione analogica degli atti a quella digitale, già nella fase transitoria, in una prospettiva sinallagmatica<sup>67</sup>, il legislatore aveva immaginato un sistema di trasmissione degli atti “*service oriented*”, in base al quale «ad ogni condotta doverosa richiesta a tutti gli attori del processo (ovvero creare e utilizzare atti e documenti informatici), [doveva essere] collegato un

---

<sup>65</sup> Così anche secondo GALGANI, *Il processo penale telematico*, cit., 120.

<sup>66</sup> L'Unione delle Camere penali in più occasioni ha denunciato l'insensatezza di tale esborso. Fra gli altri comunicati, il più recente, intitolato “Il prezzo dei diritti”, del 23 maggio 2022, consultabile su [www.camerepenali.it/cat/11459/il\\_prezzo\\_dei\\_diritti.html](http://www.camerepenali.it/cat/11459/il_prezzo_dei_diritti.html), ha suggerito di «inserire i costi per il rilascio delle copie tra quelli recuperabili a carico del condannato».

<sup>67</sup> GALGANI, *Il processo penale telematico*, cit., 115, infatti, afferma che «il *fil rouge* di ogni considerazione attuale e avvenire in tema di rito telematico dovrà essere la tensione ad una digitalizzazione che non operi alla stregua di un “fattore di compensazione” dello “smantellamento di talune garanzie” ma che, per contro, di quelle garanzie rappresenti un volano di affinamento qualitativo, di migliore, per così dire, “messa a terra”».

Per altre considerazioni, v. anche SCCELLA, *La riforma Cartabia del processo penale: spinte efficientistiche e questioni irrisolte*, cit., 1134, GIALUZ, *Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia. Profili processuali*, cit., p. 11; nonché *La Relazione n. 68 del 7 novembre 2022*, dell'Ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione, pubblicata su [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), 8 novembre 2022, 14.

immediato servizio offerto dal sistema all’*user* che interagisce e collabora»<sup>68</sup>. Tuttavia, le prassi applicative e gli arresti giurisprudenziali esaminati sembrano essersi orientati verso una diversa direzione finalistica: ridurre la durata media dei processi mediante il drastico abbattimento del carico pendente<sup>69</sup>. In questa ben diversa prospettiva teleologicamente orientata a raggiungere tale standard di mera efficienza, sono state intese anche le nuove regole per la trasmissione digitale degli atti, non certo garantendo, al contempo, la attesa semplificazione degli adempimenti<sup>70</sup>. In questa proiezione finalistica, non più assiologicamente orientata, si sanziona con ingiustificate preclusioni al diritto alla giurisdizione ogni irrilevante inosservanza dalle regole dettate dagli orientamenti giurisprudenziali, dai protocolli delle procure, dai provvedimenti del DGSIA, dai regolamenti del ministero, da una così stratificata normativa spuria e cangiante, troppo spesso lontana dai valori costituzionali del giusto processo. In questo nuovo contesto culturale, a seguito della lunga sperimentazione pandemica, il legislatore ha improntato il rifacimento del libro secondo del codice di Procedura penale ad «una condizionata libertà delle forme»<sup>71</sup>. Infatti, nella novellata disciplina sono stati stabiliti soltanto gli effetti che l’atto processuali,

---

<sup>68</sup> Così nella *Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150*: «Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari», in *Supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2022 - Serie generale*, 204, si afferma, infatti, che «nella concezione di un processo penale telematico finalizzato ad agevolare la gestione e il trasporto della conoscenza dalle fonti di produzione (atti e documenti) ai centri decisionali, nel rispetto delle regole classiche di formazione e valutazione delle prove, l’approccio più convincente non può che essere quello “service oriented”: “scambiare” lo sforzo degli *users* per il passaggio alla nuova soluzione organizzativa tecnologica proposta offrendo un “servizio” immediatamente percettibile come benefico».

<sup>69</sup> Si tratta di un obiettivo dichiarato come ribadito anche nella *Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150*, cit., 6, in cui si afferma che «il filo conduttore degli interventi di riforma è rappresentato dall’efficienza del processo e della giustizia penale, in vista della piena attuazione dei principi costituzionali, convenzionali e dell’U.E. nonché del raggiungimento degli obiettivi del P.N.R.R., che prevedono entro il 2026 la riduzione del 25% della durata media del processo penale nei tre gradi di giudizio».

<sup>70</sup> MAZZA, *L’efficientismo del processo post-accusatorio*, in *Arch. n. proc. pen.*, n. 6, 2022, 499, mette in luce come «la riforma ci restituisca l’immagine di un processo a cognizione attenuata, a struttura cooperativa rafforzata e premiata, un luogo a rapida composizione dei conflitti di puro esercizio del potere decisionale svincolato dalla complessità dell’accertamento di responsabilità, in cui la difesa viene gravata di oneri formali sempre più stringenti che non trovano alcuna ragionevole giustificazione in bene costituzionalmente rilevanti, ma perseguono unicamente uno scopo deflativo da conseguire anche a discapito di fondamentali regole di tutela dei diritti dell’imputato».

<sup>71</sup> Come evidenziato espressamente nella *Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150*, cit., 186.

*rectius* i documenti informatici<sup>72</sup>, devono sortire, mentre la definizione delle modalità tecnologiche è stata *subappaltata* alle fonti regolamentari che sfuggono ad ogni prevedibilità e sono anche di difficile accessibilità per gli utenti. Gli art. 110, 110-*bis* e 110-*ter* c.p.p., difatti, non sono più previsioni autosufficienti, ma rappresentano solo una cornice nella quale si inserisce una disciplina di dettaglio che rimanda a regole di rango inferiore sottratte al principio di stretta legalità.

L'intenzione di preconizzare soltanto gli effetti per lasciare la definizione delle forme alla più agile «flessibilità della normativa di rango subordinato in quanto di per sé particolarmente *fitting* all'adeguamento rapido agli standard tecnologici via via fissati a livello sovranazionale»<sup>73</sup> poteva risultare apprezzabile e assiologicamente orientata se fosse stata seguita dalla positivizzazione del principio di conservazione degli atti processuali<sup>74</sup>. Sia pure in una cornice di legalità processuale attenuata, siffatto principio di garanzia avrebbe offerto un criterio ermeneutico assiologicamente ben meglio orientato per compiere la valutazione di indispensabilità dell'assolvimento di quei requisiti formali che presidiano l'effettiva tutela di tutti gli interessi in gioco nell'accertamento delle responsabilità penali, per distinguere il vuoto formalismo digitale dalla sostanza degli atti difensivi.

La conformità di un atto processuale al modello legale, a maggior ragione oggi dove le condizioni di validità rispondono a modalità tecnologiche in continuo divenire e non più coperte da riserva di legge (art. 111 comma 1 Cost.), deve essere valutata alla stregua del rispetto di quelle sole forme che siano serventi alla piena attuazione dei valori costituzionali nel processo<sup>75</sup>. La

<sup>72</sup> La definizione normativa di questa nuova categoria giuridica è fornita dall'art. 1 comma 1 lett. p e p *bis*) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale, in *Gazz. Uff. n.112 del 16-05-2005 - Suppl. Ordinario n. 93*, che distingue il documento informatico come «la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti», dal documento analogico che si riferisce alla «rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti».

<sup>73</sup> Così secondo GALGANI, *Forme e tecnologie*, cit., 328, la quale ritiene che «sarebbe sciocco e controproducente rinunciare alla fisiologica 'flessibilità' della normativa di rango subordinato in quanto di per sé particolarmente *fitting* all'adeguamento rapido agli standard tecnologici via via fissati a livello sovranazionale».

<sup>74</sup> Per tutti, sul tema, si rinvia a VERGINE, *La conservazione dell'atto processuale penale*, Padova, 2017, *passim*.

<sup>75</sup> Siffatta impostazione è invalsa sia nell'ambito civilistico che in quello amministrativo. Lontano da una pretesa di esaustività, fra i moti, cfr., per il primo, CAPONI, *La rimessione in termini nel processo civile*, Milano, 1996, 252 e 398; CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, II, Torino, 2012, 211;

dematerializzazione del fascicolo, degli atti e delle tecniche di trasmissione dei documenti non sposta l'asse del processo penale, ma muta soltanto il *corpus recipiens* dell'atto negli strumenti di raccolta tecnologica dei contenuti narrativi, dichiarativi, di scienza o di volontà delle parti<sup>76</sup>. Soltanto con una normazione primaria per principi, il legislatore avrebbe sostenuto un'idea di giustizia protesa a porre al riparo da ogni condizionamento formalistico la tutela dei diritti inviolabili delle parti ristabilendo, sulla scala dei valori costituzionale, l'ordine dei beni giuridici da privilegiare nell'accertamento giurisdizionale della colpevolezza.

Malgrado le finalità politiche imposte dal piano di Recovery italiano (PNRR), infatti, il processo resta costituito da quella concatenazione di atti, prevalentemente nativi digitali, preordinati a raggiungere l'unico fine costituzionalmente imposto dall'art. 27 comma 2 Cost., quello cognitivo, a dispetto delle novelle legislative sempre più feconde di ostacoli preclusivi dell'accertamento nel merito dell'addebito di colpevolezza in favore della riduzione della durata media

---

COSTANTINO, *Questioni processuali tra poteri del giudice e facoltà delle parti*, in *Riv. dir. proc.*, 2010, 1031; DONZELLI, *Pregiudizio effettivo e nullità degli atti processuali*, Napoli, 2020, 146 ss.; GRADI, *Il principio del contraddittorio e la nullità della sentenza della «terza via»*, in *Riv. dir. proc.*, 2010, 839; MARELLI, *La conversione degli atti invalidi nel processo civile*, Padova, 2000, 97 ss. e 142 ss.; MINOLI, *L'acquiescenza nel processo civile*, Milano, 1942, 261, nt 12; POLI, *Invalità ed equipollenza degli atti processuali*, Torino, 2012, 5 ss.; MONTESANO, *Questioni attuali su formalismo, antiformalismo e garantismo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1990, 2; A. PROTO-PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, Napoli, 2014, 95; ID., *Violazione di norme processuali, sanatoria «ex nunc» o «ex tunc» e rimessione in termini*, in *Foro it.*, 1992, I, 1719 ss.

Mentre per il secondo, v. BERTI, *La pubblica amministrazione come organizzazione*, Padova, 1968, 21; BETTI, *Interpretazione della legge e degli atti giuridici*, Milano, 1971, 261 ss.; GRASSETTI, *Conservazione (principio di)*, in *Enc. giur. Treccani*, IX, Roma, 1961, 176 ss.; GIANNINI, *Diritto amministrativo*, II, Milano, 1993, 853; IMMORDINO, *Riesame dell'atto ad esito conservativo e situazioni giuridiche soggettive dei privati interessati*, in GIANI, IMMORDINO, MANGANARO (a cura di), *Temi e questioni di diritto amministrativo*, Napoli, 2019, 227 ss.; RAMAJOLI, *L'annullamento d'ufficio alla ricerca di un punto d'equilibrio*, in *Riv. giur. urb.*, 2016, 122; SASSANI, *Le azioni*, in *Il codice del processo amministrativo*, in B. Sassani e S.A. Villata (a cura di), Torino, 2012, 351, nt 17; VILLATA-RAMAJOLI, *Il provvedimento amministrativo*, Torino, 2017, 603-604.

<sup>76</sup> Anche nell'ambito civilistico, si raccolgono contributi in aperto contrasto a una strumentalizzazione delle forme processuali, fra cui, già CHIARLONI, *Etica, formalismo processuale e abuso del processo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2004, 1281, affermava che la trasformazione del processo da mezzo a fine sarà completato «quel giorno alla fine dei giorni, in cui tutte le sentenze dell'organo giurisdizionale deputato a garantire l'esatta e uniforme applicazione del diritto oggettivo saranno sentenze a contenuto processuale». Nello stesso senso, v. anche COMOGLIO, *Processo civile telematico e codice di rito. Problemi di compatibilità e suggestioni evolutive*, in *Riv. dir. proc.*, 2015, 953 ss.; TEDOLDI, *Il processo civile telematico tra logos e techne*, in *Riv. dir. proc.*, 2021, p. 843 ss.; VILLATA, *Contro il neo-formalismo informatico*, in *Riv. dir. proc.*, 2018, 155 ss.

dei processi<sup>77</sup>.

L'assenza di sottoscrizione di un solo allegato da parte del difensore, la mancata prova della presenza della copia analogica dell'atto inviato telematicamente nel fascicolo cartaceo della Corte di appello, l'omessa indicazione del relativo numero di registro in cui depositare la nomina del difensore, non recano un disvalore tale alla conformità dell'atto da poter vanificare il diritto di accesso alla giurisdizione (art. 6 § 1 Cedu)<sup>78</sup>.

Affinché anche il meccanismo regolatorio del processo penale telematico possa assicurare ad essere avvertito come giusto da tutti gli *users* coinvolti, è necessario adeguare non soltanto la qualità delle reti e delle infrastrutture tecnologiche, ma riportare al centro della scena processuale i diritti che si rispecchiano nelle forme processuali per favorire il miglior raggiungimento dello scopo cognitivo del processo penale. Alla stregua di questa visione teleologico-tecnologica delle forme telematiche degli atti, se si accetta l'abbandono di una disciplina degli atti coperta dalla riserva costituzionale di legge, bisogna però bilanciare il *vulnus* con regole generali di garanzia che limitino la possibilità di dichiarare inammissibile un ricorso o irricevibile la nomina del difensore in ragione di vuoti formalismi, confinando le invalidità in quei casi in cui si riscontra una anomalia tale da non poter garantire la tutela dei diritti fondamentali e il più ampio dispiegamento dei migliori strumenti epistemologici di verifica della fondatezza dell'accusa. La procedura penale deve rimanere, anche nel nuovo ambiente digitale, la disciplina dei limiti imposti all'autorità procedente e, in special modo, all'arbitrio di ogni potere che intenda abusare delle forme per ottemperare a obiettivi politici.

---

<sup>77</sup> MAZZA, *L'efficientismo del processo post-accusatorio*, cit., 498, infatti, evidenzia come «in soli due anni, nel passaggio dall'emergenza sanitaria del Covid-19 alla riforma imposta dal PNRR, il sistema è letteralmente imploso, perdendo tutte le sue originarie coordinate ideologico-culturali in favore di una deprocessualizzazione del sistema penale pensata per supplire all'incapacità di incidere in modo serio sul piano della depenalizzazione».

<sup>78</sup> *Supra* nota 52.